

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati PRD  
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità  
Agli Ispettori/Esperti PRD del Dipartimento DC

Loro sedi

**OGGETTO**

**Dipartimento Certificazione e Ispezione**

**Circolare Tecnica DC N° 08/2023 - Disposizioni in merito all'avvio dell'accREDITAMENTO, ambito PRD, degli schemi proprietari FORM4ENEL di ENEL e CertiTERNA di TERNA che abrogano e sostituiscono del regolamento tecnico Accredia RT-13**

**INTRODUZIONE**

Gli schemi proprietari oggetto della presente Circolare sono stati redatti dagli scheme owners (SO) ENEL e TERNA a cui appartiene la proprietà intellettuale degli stessi. Tali regolamenti sono stato redatti in sostituzione del Regolamento Tecnico Accredia RT-13, schema di certificazione già accreditato in ambito ISO/IEC 17065 ante documento EA 1/22. L'esigenza di aggiornare i regolamenti (es. inserire nuovi profili e gruppi merceologici), ha pertanto reso necessario l'avvio di una revisione del regolamento RT-13, che - stando alle attuali regole di accreditamento - ha reso necessaria la produzione di schemi proprietari così come descritta nel documento EA 1/22. I regolamenti sono stati redatti per garantire la continuità della certificazione degli Istituti di Formazione (IdF) ad oggi emessa in accordo al regolamento RT-13.

**CONTESTO NORMATIVO PER LO SCHEMA FORM<sub>4</sub>ENEL DI ENEL**

Lo schema FORM<sub>4</sub>ENEL discende dal precedente RT 13 rev. 03 di ACCREDIA e dall'ex Specifica Enel APR 037 che disciplinava l'erogazione dei corsi professionali per personale addetto a svolgere attività nei settori degli impianti elettrici e degli impianti in fibra ottica ed effettuazione delle relative prove d'esame.

Atteso che la formazione permanente comprende varie forme di apprendimento che incrementano conoscenze, capacità e competenze volte a favorire una crescita professionale e personale, nel caso in specie, si può parlare di apprendimento "formale", ossia percorsi di apprendimento che si svolgono negli istituti di formazione e portano all'acquisizione di qualifiche riconosciute. Il regolamento si prefigge di creare una rete territoriale tra enti di formazione e di definire uno

standard condiviso per validare le competenze e le conoscenze acquisite nei diversi percorsi formativi.

L'Italia si è dotata di un quadro di definizione condiviso sulla materia, degli standard minimi di riferimento per validare e certificare le competenze, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, degli standard degli attestati e dei certificati spendibili a livello europeo, di un sistema di monitoraggio e valutazione (D.lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013).

Le principali Leggi e Norme di riferimento sono:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo 475/1992 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio";
- Norme CEI EN 50110-1, "Esercizio degli impianti elettrici" 50110-2 - "Esercizio degli impianti elettrici, allegati nazionali";
- Norma CEI 11-27 - "Lavori su impianti elettrici";
- Legge n. 186/1968 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";
- Legge 28 Giugno 1986 n. 339 "Nuove Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";
- Decreto Ministeriale 21 Marzo 1988 "Approvazione delle Norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne";
- Decreto Ministeriale 16 Gennaio 1991 "Aggiornamento delle Norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";
- Decreto Ministeriale 5 Agosto 1998 "Aggiornamento delle Norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne";

Si aggiungono in fine le norme UNI/CEI in vigore per le specifiche tipologie di impianti e/o attività. Tutte le norme legislative e tecniche sono da considerarsi nella edizione vigente, incluse le successive modifiche ed integrazioni.

## **CONTESTO NORMATIVO PER LO SCHEMA CertiTERNA DI TERNA**

Lo schema CertiTERNA, nel mantenere quanto già sancito nel Regolamento RT-13, interviene nel processo di erogazione di corsi per la qualificazione del personale tecnico ed operativo delle Imprese Appaltatrici nei lavori sugli impianti elettrici in Alta e Altissima tensione. Le attività sono riconducibili ai gruppi merceologici definiti da Terna nelle singole specifiche applicabili.

Lo schema CertiTerna, attraverso le singole specifiche di riferimento, disciplina l'erogazione dei corsi professionali e di esecuzione delle relative prove di esame per la qualificazione per personale addetto a svolgere attività nei settori degli impianti elettrici in Alta e Altissima Tensione.

Le principali Leggi e Norme di riferimento sono:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo 475/1992 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio";
- Norme CEI EN 50110-1, "Esercizio degli impianti elettrici" 50110-2 - "Esercizio degli impianti elettrici, allegati nazionali";
- Norma CEI 11-27 - "Lavori su impianti elettrici".

Si aggiungono le norme UNI/CEI in vigore per le specifiche tipologie di impianti e/o attività. Tutte le norme legislative e tecniche sono da considerarsi nella edizione vigente, incluse le successive modifiche ed integrazioni.

#### REGOLE DI CERTIFICAZIONE

Si rimanda alle prescrizioni contenute nei regolamenti di schema proprietario FORM<sub>4</sub>ENEL e CertiTerna. Tutte le prescrizioni sono da considerarsi vincolanti per la gestione dei singoli processi di certificazione.

#### REGOLE PER L'ACCREDITAMENTO

<b>Requisiti strutturali dell'OdC</b>	Nessun requisito ulteriore rispetto a quanto già stabilito dalla norma ISO/IEC 17065:2012.
<b>Uso del Marchio</b>	<p>Il certificato di conformità rilasciato dagli OdC dovrà riportare il marchio di ACCREDIA ed eventualmente il marchio di conformità dell'OdC (ove previsto).</p> <p>Le regole riguardanti l'utilizzo del marchio di ACCREDIA sono definite dal Regolamento RG-09 per l'utilizzo del Marchio.</p>

<b>Processo di Accreditazione</b>	<p>Le certificazioni conformi agli schemi proprietari in oggetto devono essere rilasciate da OdC <u>accreditati secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17065:2012.</u></p> <p><u>Nel caso in cui l’OdC possieda già accreditamenti rilasciati da altri Enti di Accreditazione, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA/IAF MLA/BLA applicabili.</u></p>														
<b>Obbligo di trasmissione e aggiornamento delle informazioni riguardanti le certificazioni</b>	<p>Al fine di garantire agli Scheme Owners ENEL e TERNA di poter condurre i necessari monitoraggi sulle certificazioni sopra indicate, è fatto d’obbligo per tutti gli Organismi di Certificazione trasmettere tempestivamente le variazioni ai certificati emessi, revisionati, sospesi, revocati.</p>														
<b>Norma transitoria per l’abrogazione del regolamento RT-13</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 929 1042 974"><b>Attività</b></th> <th data-bbox="1050 929 1252 974"><b>Durata</b></th> <th data-bbox="1260 929 1436 974"><b>Deadline</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 981 1042 1272"> Periodo di transizione complessivo: si intende il periodo entro il quale tutte le certificazioni dovranno migrare da RT-13 e rendersi conformi agli schemi proprietari. Terminato tale periodo, il riferimento al RT-13 sarà rimosso dallo scopo di accreditamento ed il documento sarà definitivamente abrogato. </td> <td data-bbox="1050 981 1252 1272"> 24 mesi </td> <td data-bbox="1260 981 1436 1272"> 14.02.2025 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1279 1042 1473"> Completamento della transizione da parte degli OdC accreditati ex RT-13: si intende termine entro il quale gli OdC accreditati dovranno completare l’adeguamento dell’accreditamento. </td> <td data-bbox="1050 1279 1252 1473"> 9 mesi </td> <td data-bbox="1260 1279 1436 1473"> 13.11.2023 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1480 1042 1671"> Esecuzione di attività di valutazione in conformità ai soli nuovi schemi proprietari: si intende la data entro la quale gli OdC non potranno più eseguire valutazioni in accordo al RT-13 </td> <td data-bbox="1050 1480 1252 1671"> 12 mesi </td> <td data-bbox="1260 1480 1436 1671"> 13.02.2024 </td> </tr> </tbody> </table>	<b>Attività</b>	<b>Durata</b>	<b>Deadline</b>	Periodo di transizione complessivo: si intende il periodo entro il quale tutte le certificazioni dovranno migrare da RT-13 e rendersi conformi agli schemi proprietari. Terminato tale periodo, il riferimento al RT-13 sarà rimosso dallo scopo di accreditamento ed il documento sarà definitivamente abrogato.	24 mesi	14.02.2025	Completamento della transizione da parte degli OdC accreditati ex RT-13: si intende termine entro il quale gli OdC accreditati dovranno completare l’adeguamento dell’accreditamento.	9 mesi	13.11.2023	Esecuzione di attività di valutazione in conformità ai soli nuovi schemi proprietari: si intende la data entro la quale gli OdC non potranno più eseguire valutazioni in accordo al RT-13	12 mesi	13.02.2024		
<b>Attività</b>	<b>Durata</b>	<b>Deadline</b>													
Periodo di transizione complessivo: si intende il periodo entro il quale tutte le certificazioni dovranno migrare da RT-13 e rendersi conformi agli schemi proprietari. Terminato tale periodo, il riferimento al RT-13 sarà rimosso dallo scopo di accreditamento ed il documento sarà definitivamente abrogato.	24 mesi	14.02.2025													
Completamento della transizione da parte degli OdC accreditati ex RT-13: si intende termine entro il quale gli OdC accreditati dovranno completare l’adeguamento dell’accreditamento.	9 mesi	13.11.2023													
Esecuzione di attività di valutazione in conformità ai soli nuovi schemi proprietari: si intende la data entro la quale gli OdC non potranno più eseguire valutazioni in accordo al RT-13	12 mesi	13.02.2024													

## ITER DI ACCREDITAMENTO/ESTENSIONE

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Restano invariati i prerequisiti previsti dal RG-01 ed RG-01-03 per la concessione dell'accREDITAMENTO ed estensione, integrati dalle seguenti regole.

A	OdC già accreditato in conformità alla ISO/IEC 17065	<p>Esame documentale di 0,5 g/u (da svolgersi, almeno in parte, in remoto).</p> <p>1 (una) Verifica in accompagnamento di durata minima di 1 g/u + 1 g/u di rapportazione. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.</p>
B	OdC NON accreditato in conformità alla ISO/IEC 17065, ma già accreditato per altre norme di accREDITAMENTO	<p>Esame documentale di 1 g/u (da svolgersi, almeno in parte, in remoto).</p> <p>Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 3 g/u + 1 g/u rapportazione.</p> <p>Durante la verifica verranno valutate le competenze del OdC in ambito ISO/IEC 17065</p> <p>1 (una) Verifica in accompagnamento di durata minima di 1 g/u + 1 g/u di rapportazione. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.</p>
C	OdC NON accreditato in conformità alla ISO/IEC 17065 e non accreditato per altre norme di accREDITAMENTO	<p>Esame documentale di 1 g/u (da svolgersi, almeno in parte, in remoto).</p> <p>Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 g/u + 1 g/u rapportazione.</p> <p>Durante la verifica verranno valutate le competenze del OdC in ambito ISO/IEC 17065</p> <p>1 (una) Verifica in accompagnamento di durata minima di 1 g/u + 1 g/u di rapportazione. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.</p>

## **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AD ACCREDIA PER L'ESAME DOCUMENTALE**

Si rimanda alla modulistica DA-00 e DA-01 pubblicamente disponibili sul portale Accredia. Per il processo di transizione degli OdC accreditati ex RT-13, non è necessario presentare domanda di accreditamento, sarà necessario inviare tuttavia: cronoprogramma delle attività di transizione, i regolamenti e le procedure revisionate, le comunicazioni ai clienti circa le modifiche contrattuali, le evidenze di formazione sull'elenco valutatori/deliberanti, la gap analysis sulle certificazioni da adeguare.

La verifica di transizione per gli organismi accreditati ha durata di 1 g/u e sarà erogata a mezzo di specifico esame documentale, tale verifica può all'occorrenza essere sostituita con una verifica presso la sede congiunta ad attività di mantenimento/rinnovo dell'accREDITAMENTO.

## **MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO**

Fatta eccezione per situazioni particolari (es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo o altre situazioni similari), ACCREDIA-DC effettuerà almeno 2 verifiche di mantenimento presso la sede dell'OdC e n. 1 verifica in accompagnamento nel ciclo di accREDITAMENTO.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Dott. Emanuele Riva**

Direttore Dipartimento  
Certificazione e Ispezione